



Co-funded by
the European Union



Comunicato stampa

Improving protection of victim's right: Access to legal aid (JUST/2011/JPEN/AG/2924).

Danni da reato e vittime di reato: il regime dei risarcimenti

L'ordinamento giuridico italiano non prevede la presenza di uno *status* giuridico di vittima. È, di contro, ammissibile discutere in relazione al fatto criminoso e dunque, discernere tra:

- *Soggetto passivo del reato*: chi subisca l'azione o l'omissione, che conducano al delitto o contravvenzione;
- *Persona offesa – parte civile*: chi sia legittimato a chiedere il risarcimento del danno all'interno di un processo penale.

L'obiettivo dell'azione legale, in ordine alla posizione della vittima, è, senza dubbio, l'ottenimento della rifusione del risarcimento danni. Non deve trascurarsi, tuttavia, che il processo penale è volto all'accertamento primario della responsabilità per fatto delittuoso. Alla luce di ciò la rifusione del danno è subordinato al riconoscimento della colpevolezza.

L'ordinamento italiano già contempla dei sistemi di indennizzo, ancorché solo per alcune specifiche categorie di vittime (quelle del terrorismo e della criminalità organizzata, del disastro di Ustica, della banda della uno bianca, dell'usura, femminicidio).

In materia la direttiva 2004/80/CE ha istituito per tutti gli Stati l'obbligo secondo il quale: *“Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”* (art. 12, paragrafo 2).

In pratica, lo Stato italiano, in base a questa direttiva, dovrebbe garantire ai cittadini e agli stranieri, vittime di reati intenzionali e violenti (omicidi dolosi, lesioni dolose, violenze sessuali) commessi sul territorio italiano, un risarcimento (o, perlomeno, indennizzo) equo e adeguato, ogniqualvolta l'autore del reato sia rimasto sconosciuto o si sia sottratto alla giustizia o, in ogni caso, non abbia risorse economiche per risarcire la vittima per i danni arrecati a questa o, nel caso di morte, ai famigliari.

Peraltro, l'Italia è l'unico Stato europeo (insieme alla Grecia) a non avere dato attuazione alla *Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti* (Strasburgo, 24 novembre 1983, entrata in vigore il 1° febbraio 1988), che, avendo anticipato di molti anni la direttiva, prevede, che, se la riparazione non può essere interamente garantita da altre fonti, lo Stato deve contribuire a risarcire sia coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale e sia coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a un tale atto.

La sentenza del Tribunale di Torino n. 3145/10 del 6 maggio 2010, è stata la prima in

assoluto ad avere riconosciuto l'inadempimento dell'Italia per la mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo/riparazione delle vittime di reato e la conseguente responsabilità civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le attività di ricerca e di formazione/informazione condotte all'interno del Progetto UE: *Improving protection of victim's right: Access to legal aid*, dai soggetti coinvolti (Adam Mickiewicz University (AMU) – Polonia (capofila), Consorzio Interuniversitario per la Formazione (COINFO) – Italia, Center for the Study of Democracy (CSD) - Bulgaria, Sabiedriskas politiskas centrs PROVIDUS (PROVIDUS) – Lettonia) ha condotto a rilevare le criticità del sistema in relazione alla tutela delle vittime da reato anche in relazione al patrocinio gratuito.

Al fine di diffondere i risultati, ancora parziali, del progetto, sono stati organizzati due workshop a Lecce:

- il primo tenuto il giorno 8 marzo, rivolto in maniera particolare al genere femminile ha focalizzato l'attenzione sui diritti delle vittime e sulla possibilità di ottenere patrocinio gratuito e/o assistenza legale, psicologica ed economica attraverso l'intervento di strutture associative o ONG specializzate nel settore. Durante l'incontro sono stati distribuiti opuscoli contenenti le informazioni più importanti per chiedere e ottenere aiuto;
- il secondo tenuto il 15 marzo, rivolto prioritariamente a persone immigrate, ha trattato quasi esclusivamente problematiche inerenti gli aspetti legali e sociali che le vittime di reato stranieri incontrano in un paese ospite come l'Italia e la maniera per ottenere aiuto dalle istituzioni e dalle associazioni specializzate. Per venire incontro a problemi di lingua, durante l'incontro sono stati distribuiti opuscoli in italiano e in inglese contenenti le informazioni più importanti per chiedere e ottenere aiuto.